

BILANCIO 2013 ASPETTI CIVILISTICI

dott. Mauro Nicola



Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

STUDIO DR. MAURO NICOLA

1

Agenda

- Simplification Approach – Bilancio in forma Abbreviata
- Finanziamento dei soci
- Moratoria debiti
- Continuità aziendale
- Liquidazione
- La valutazione dei crediti: svalutazione e perdite su crediti
- Immobilizzazioni immateriali-internet
- Aggiornamento dei Principi Contabili da parte dell'OIC

STUDIO DR. MAURO NICOLA

2

Simplification Approach

A livello Europeo è in atto un progetto di semplificazione
Adempimenti amministrativi-contabili per promuovere imprenditorialità, gli
investimenti e la crescita delle aziende di minori dimensioni.

1) Documento del 26 novembre 2012 da parte del CNDCEC

2) innalzamento dei limiti per esercitare facoltà :

Attivo SP € 4.400.000

Ricavi € 8.800.000

n. Dipendenti 50

3) semplificazioni ai sensi 2435-bis c.c., purchè in aderenza del postulato
«rappresentazione veritiera e corretta», in caso contrario fornire
informazioni complementari (Tribunale di Treviso, 14 novembre 2011).

4) Il parametro del n. lavoratori va calcolato come media giornaliera:

Es. 68 dipendenti di cui 30 hanno lavorato 120 gg e 38 per 250, la media
effettiva diventa: $(30 \times 120) + (38 \times 250) / 365 = 35,89$


STUDIO DR. MAURO NICOLA

3

Simplification Approach (segue)

- Approccio prudenziale nell'individuazione del momento temporale di esercizio dell'opzione di redigere il bilancio in forma abbreviata:
- a) dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale vengono superati per la seconda volta i limiti;
- b) ai fini della redazione del bilancio in forma ordinaria, l'obbligo scatta sin dal bilancio relativo all'esercizio in cui per la seconda volta consecutiva vengono superati i limiti;
- Non possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società obbligate alla disciplina dei bilanci IAS/IFRS;
- Le aziende minori conformi all'art. 2435 c.c. se decidono di redigere la Relazione sulla Gestione deve essere predisposta integralmente ai sensi 2428 c.c.;
- **Bilanci Misti:** la semplificazione può essere parziale. Fattispecie non prevista dalla tassonomia XBRL che prevede 3 fattispecie:
- a) Forma ordinaria; b) Forma abbreviata; c) Forma abbreviata semplificata

Versamenti soci



I Versamenti soci sono sottoposti al principio della postergazione, ovvero vanno restituiti solo dopo la soddisfazione dei creditori, quindi prima del rimborso dei conferimenti di capitale dei soci (art. 2467 c.c.)

Versamenti soci

Quando i versamenti soci sono da considerarsi «conferimenti» o quando da considerarsi «finanziamenti»???

La Cassazione, con la sentenza 20.09.2012, n. 15944 al fine di stabilire se ci si trova in presenza di «finanziamenti» o di «versamenti in conto capitale» ha stabilito che occorre «interpretare la volontà delle parti». Dal punto di vista pratico gli elementi probatori sono;

- Nel verbale assemblea devono essere illustrate le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'esplicito impegno alla restituzione delle somme e soprattutto l'eventuale onerosità, ai sensi OIC 28;
- Dalla corrispondenza tra le parti potrebbe emergere inequivocabilmente la « volontà» di porre in essere un finanziamento

Finanziamento soci

«Salvo diversa volontà delle parti» gli interessi si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto».

La presunzione di fruttuosità non è assoluta ma relativa e quindi ammessa alla **prova contraria**.

Per vincere la presunzione è necessaria l'**indicazione scritta**. In ogni caso è necessaria l'indicazione della infruttuosità nella Nota Integrativa

STUDIO DR. MAURO NICOLA

7

Finanziamento soci. Iscrizione in bilancio

Art. 2424 c.c. i debiti verso soci vanno iscritti nel passivo dello SP alla voce D3 con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

Oic 19, precisa che il saldo da esporre in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori sono addebitati successivamente a tale data.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

8

Finanziamento soci. Iscrizione in bilancio

Informativa dà fornire in Nota Integrativa, art. 2427 richiede l'indicazione delle seguenti informazioni con riguardo ai finanziamenti effettuati dai soci:

- la ripartizione per scadenze;
- la clausola di postergazione del finanziamento rispetto agli altri creditori (art. 2427, n. 19 bis c.c.)

OIC 19 considera informazioni complementari da fornire in NI:

.....

.....

- La natura e l'entità dei finanziamenti effettuati dai soci ...

I finanziamenti soci possono rappresentare una casistica di operazioni con le parti correlate che vanno indicate in NI secondo quanto previsto dall'art. 2427, c.1, n. 22-bis c.c.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

9

Finanziamento soci

a) Rinuncia del finanziamento da parte dei soci

- La formalizzazione della rinuncia del finanziamento soci deve risultare da un verbale di assemblea;
- La rinuncia del finanziamento soci trasforma la rinuncia in apporto

OIC 28 « ha così natura di riserva di capitale quella che viene ad essere costituita con la rinuncia al credito vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita, sia per futuri aumenti di capitale»

Al di fuori di queste ipotesi previste OIC 28, la rinuncia costituisce per la società una componente positiva di reddito da contabilizzare nel Conto Economico macro classe oneri e proventi straordinari E.20)

Finanziamento soci

b) La rinuncia del finanziamento da parte di una società finanziatrice

Ai sensi **OIC 20** la rinuncia del credito da parte della partecipata costituisce un aumento di capitale. La contropartita dell'annullamento totale e parziale de credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione

Nel caso in cui la rinuncia del credito costituisce un versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, la contabilizzazione è la stessa ossia un incremento della partecipazione in capo al socio e accrescimento del patrimonio netto della partecipata.

Partecipazione in A spa a Crediti verso B spa

Nel caso che la rinuncia del credito serva per la copertura di perdite della partecipata la contropartita dell'annullamento del credito costituisce un costo d'esercizio rilevato come svalutazione di partecipazione

Svalutazione partecipazione B spa a Crediti verso B spa

Finanziamento soci: Postergazione

Art. 2467 cc., al c.1): « Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito»

Art. 2467 cc., al c. 2): « ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevolmente un conferimento»

Finanziamento soci: Postergazione

La ratio della norma è individuabile nel tentativo del legislatore di evitare che i soci, sfruttando il regime di responsabilità limitata, alterino la struttura del rischio di impresa trasferendo lo stesso all'esterno, quindi sui creditori.

a) Eccessivo indebitamento.

Quando il rapporto tra PN (macroclasse A del passivo) e debiti (macroclasse D del passivo) possa essere considerato eccessivamente squilibrato. Secondo la prassi consolidata, una situazione di equilibrio finanziario si manifesta quando il risultato del rapporto tra patrimonio netto e indebitamento è inferiore a 0,30-0,35;

b) La ragionevolezza del conferimento,

Generalmente tale requisito sussiste quando la società non presenta attendibili garanzie di rimborso dei finanziamenti.

Finanziamento soci: Postergazione

In ogni caso ogni situazione va analizzata individualmente, indagando sulla composizione del debito e sua correlazione con le attività.

E' onere degli amministratori controllare l'equilibrio finanziario dell'impresa e valutare l'opportunità di chiedere ai soci apporti a titolo di capitale proprio, piuttosto che semplici finanziamenti.

L'informativa sulle operazioni con le parti correlate e sugli accordi «fuori bilancio» nel bilancio in forma abbreviata

Obblighi introdotti dal D.lgs n. 173/ 2008 che riguardano sia le società che redigono il bilancio in forma ordinaria che in forma abbreviata.

Per le società non quotate l'informativa in NI delle operazioni con le parti correlate si riporta solo quando trattasi contemporaneamente di operazioni:

- rilevanti;
- Non effettuate alle normali condizioni di mercato.

L'art. 2435-bis c.6 c.c., richiama espressamente che l'informativa con le operazioni con le parti correlate deve essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo.

Per OIC 12 i maggiori azionisti vanno intesi gli azionisti di controllo e quelli che possono influenzare in misura notevole l'andamento della società.

L'informativa sulle operazioni con le parti correlate e sugli accordi «fuori bilancio» nel bilancio in forma abbreviata

Per quanto concerne l'informativa sulle operazioni «fuori bilancio» per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, c.6, c.c., il legislatore italiano ha previsto semplificazioni.

Le informazioni devono limitarsi ad indicare in NI la natura e l'obiettivo economico di tali operazioni senza necessità di ulteriori specificazioni.

Nell'Appendice OIC 12 viene indicata l'opportunità di una valutazione degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici di tali operazioni, con conseguente opportuna informativa qualora tali effetti risultassero significativi

L'informativa sulle operazioni con le parti correlate e sugli accordi «fuori bilancio» nel bilancio in forma abbreviata

Bilancio Abbreviato – art. 2435- bis, c.6 C.C

	Tipologia operazione	Parte Correlata	Contenuto Informativa
Operazioni con Parti correlate	- Rilevanti - non effettuate a normali condizioni di mercato	Realizzate direttamente ed indirettamente con -maggiori azionisti - Componenti degli organi di amministrazione e controllo	-importo dell'operazione intervenuta; -natura del rapporto; -altre informazioni necessarie per la comprensione
Operazioni Fuori bilancio	Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale		Natura e obiettivo economico dell'accordo

Moratoria del Debito

L'accordo previsto dalla c.d «Manovra estiva 2009» più volte prorogato è stato nuovamente siglato il 21/12/2012 tra il Ministero dell'Economia e l'ABI e prorogato il termine al 31/03/2013 per la presentazione delle domande di ammissione per:

- Sospensione pagamento quota capitale delle rate del mutuo;
- Sospensione pagamento quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario;
- Allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie sui crediti a breve termine

L'adesione della moratoria determina l'allungamento della durata contrattuale del rapporto di mutuo/leasing/finanziamenti originariamente definita

Moratoria del Debito. Effetti contabili

La moratoria non varia la qualità e le caratteristiche del finanziamento.

- **Nello SP** la moratoria implica un incremento del debito a lungo residuo a fine periodo.
- **Per il leasing** l'impatto riguarda sia lo SP che il CE: la traslazione riduce il costo del canone di leasing e quindi incrementa l'utile di fine esercizio e la relativa base imponibile fiscale. Deve tenersi conto della moratoria anche nella determinazione dei conti d'ordine per quanto attiene il debito residuo sui contratti di leasing.
- **In Nota Integrativa il pt 6) dell'art. 2427 cc** (obbligatorio anche per bilancio in forma abbreviata) impone di evidenziare distintamente i debiti di durata residua superiore ai 5 anni.
- **In Nota Integrativa il pt 22) dell'art. 2427** (obbligatorio anche per bilancio in forma abbreviata) va riportato l'effetto moratoria in termini di minori canoni di leasing.

Moratoria del Debito. Relazione sulla Gestione

Ai sensi art. 2428 c.c. gli amministratori devono indicare nella Relazione sulla Gestione:

- l'eventuale situazione di difficoltà finanziaria, pur temporanea, in cui versa l'impresa e della correlata adesione alla moratoria bancaria quale strumento al sostegno delle esigenze di cassa.
- più in dettaglio, una specifica informativa sugli effetti attuali e futuri della moratoria sull'equilibrio finanziario attuale e prospettico (in termini di liquidità e di struttura delle fonti) e sui correlati rischi.
- se la moratoria incide sui valori di SP e di CE il redattore deve evidenziare i suoi effetti sui valori degli indicatori finanziari indicati nella Relazione sulla gestione e l'eventuale influenza sull'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.).
- soprattutto devono essere evidenziati gli effetti migliorativi che l'adesione alla moratoria determina sulla situazione di liquidità dell'impresa, sulla gestione dei rischi finanziari e sulla liquidità

Moratoria del Debito. Continuità Aziendale

Le PMI per essere ammesse alla moratoria devono presentare «**adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale**» nonostante le difficoltà finanziarie temporanee.

Gli amministratori nella NI dei bilanci in forma abbreviata devono porre particolare attenzione alla situazione economica e finanziaria che provi «la continuità aziendale» dell'impresa che richiede la moratoria.

L'esigenza di dimostrare la continuità aziendale può richiedere la redazione di un

- **Business Plan** poiché l'orizzonte temporale da analizzare non può essere di solo un anno accompagnato da
- **Budget**

che contengano gli obiettivi di lungo termine e le azioni che l'azienda metterà in atto dopo la «sospensione» del finanziamento.

Il Presupposto della continuità aziendale

Art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c.: "valutazione... secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"

Punti di riferimento dell'analisi della continuità aziendale:

- a) Requisito di permanenza futura dell'impresa come organismo attivo e funzionante
- b) Continuazione della attività aziendale ordinaria escludendo eventi straordinari che ne modificano l'assetto esistente
- c) Esame prospettico dei programmi dell'impresa circa l'attività principale ed ordinaria svolta

Il Presupposto della continuità aziendale

OIC n. 11 «la formazione del bilancio di esercizio inteso come strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento cioè di **un'impresa caratterizzata da una continuità operativa**, si fonda sui principi contabili».

OIC 29 « si deve tenere conto anche dei fatti successivi alla data di riferimento del bilancio che possono far venir meno totalmente o parzialmente il presupposto della continuità aziendale.

Per quanto tempo si deve garantire la continuità aziendale???

OIC 5 « ...l'azienda come complesso funzionante è destinato a funzionare almeno per i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio»

Il Presupposto della continuità aziendale

Continuità Aziendale e Relazione sulla gestione

In presenza di incertezze sulla continuità aziendale, assumere il veranzal'informa-
tivariportatanelle relazioni sulla gestione, in particolare per quanto riguarda:

- La descrizione dei principali rischi ed incertezze acui è esposta la società (art. 2428, comma 1);
- I fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2428, n.5);
- L'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, n.6).

La liquidazione aziendale

La liquidazione volontaria delle società spesso rappresenta il venir meno del presupposto della continuità

Normativa in materia di liquidazione

- Art. 2484-2496 c.c. disciplina liquidazione
- Art. 2423-bis-problemi relativi al Going Concern
- Art 2487-bis, 2490 e 2493 – Bilanci di liquidazione
- OIC n. 5- I Bilanci di liquidazione

La liquidazione aziendale Fasi della liquidazione

Delibera di messa in liquidazione della società nomina dei liquidatori	La data della delibera di liquidazione costituisce la "data di inizio" della liquidazione: a) la data di riferimento del "conto della gestione" da redigersi da parte degli amministratori (ultimo bilancio della società "attiva"); b) la data di riferimento del bilancio iniziale di liquidazione (inventario di liquidazione)
Deposito delibera	
Iscrizione della delibera nel Registro delle imprese	
Fine periodo amministrativo	Data di riferimento del primo bilancio intermedio di liquidazione
Fine operazione di liquidazione	Data di riferimento del bilancio finale di liquidazione

La liquidazione aziendale Fasi della liquidazione



Rendiconto sulla gestione

Rappresenta un bilancio infrannuale redatto secondo i principi art. 2423 c.c. con lo scopo di accertare il risultato d'esercizio relativo alla frazione d'esercizio sociale intercorrente fra la chiusura dell'esercizio a cui si riferisce ultimo bilancio approvato e la data a partire dalla quale inizia la procedura di liquidazione.

Non è più prevista la redazione, insieme con gli amministratori, di un bilancio o inventario iniziale ma è previsto che negli allegati del bilancio venga chiarito che è venuto meno il presupposto della continuità

La liquidazione aziendale

Aspetti contabili

Bilancio iniziale di liquidazione

finalizzato a determinare la consistenza del Patrimonio di liquidazione. I criteri di valutazione sono principalmente orientati alla miglior determinazione del presunto realizzo.

Finalità del Bilancio Iniziale di liquidazione

- Accertare la situazione iniziale del Patrimonio dell'impresa;
- Determinare il valore del Patrimonio Netto iniziale di liquidazione;
- Stabilire se i fondi liquidi esistenti e gli incassi che deriveranno dalla cessione delle attività saranno sufficienti per estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri di liquidazione;
- Obbligo per i liquidatori di chiedere il fallimento se risulta un deficit per passività superiori alle attività o per illiquidità insanabili.

Criteri generali di valutazione in fase di liquidazione

ATTIVITA' al valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo crediti

PASSIVITA' al valore di estinzione dei debiti

STUDIO DR. MAURO NICOLA

28

La liquidazione aziendale

Rettifiche di liquidazione

sezione Dare	Sezione Avere
Maggiori valori del passivo, rispetto a quelli inseriti nel rendiconto degli amministratori	Maggiori valori dell'Attivo rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori
Minori valori dell'Attivo, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori	Minori valori del Passivo, rispetto a quelli iscritti nel rendiconto degli amministratori
Annullamento di costi ed oneri pluriennali Fondo per costi ed oneri di liquidazione (in caso di emersione di costi attesi)	Annullamento di Fondi Rischi

Poste da iscrivere nel Bilancio Iniziale

- beni immateriali suscettibili di autonomo realizzo (anche autoprodotti) quali formule chimiche dei prodotti farmaceutici, licenze, marchi, rete di vendita, know-how aziendale, ecc;

- beni completamente ammortizzati ma con un valore recuperabile per la vendita

- Fondo per costi ed oneri di liquidazione.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

29

La liquidazione aziendale

Rettifiche di liquidazione

- Le diverse rettifiche vanno direttamente imputate a CE in quanto sono componenti realizzate;
- Se la liquidazione si svolge anche con la contemporanea continuazione dell'attività d'impresa al fine del miglior realizzo del patrimonio sociale al bilancio di liquidazione si possono applicare i criteri di valutazione propri dei bilanci in funzionamento;
- I bilanci annuali di liquidazione vanno redatti annualmente e ogni anno i liquidatori devono rivedere le valutazioni in ipotesi di liquidazione;
- In NI vanno esposti gli effetti delle variazioni dei criteri di valutazione evidenziando le variazioni intervenute su ciascuna categoria di voci dello SP e del CE


STUDIO DR. MAURO NICOLA

30

Il Ruolo del Professionista in periodi di crisi

Il Professionista durante i Risanamenti Aziendali	Il professionista in fase di emergenza
<ul style="list-style-type: none"> - Consulente del Debitore; - Professionista «attestatore» - Pubblico ufficiale (commissario giudiziale o curatore); - Coadiutore della procedura (stimatore, delegato, ecc.) - Consulente del creditore; - liquidatore 	<ul style="list-style-type: none"> - Accounting - Ispettore finanziario: <ul style="list-style-type: none"> a) Tesoreria b) Rapporti con le banche c) Controller credito commerciale b) Controller del merito di credito

Il Ruolo del Professionista in periodi di crisi



La valutazione dei crediti

« I crediti devono essere valutati al loro valore di presumibile realizzazione». (n.8, art. 2426 c.c.);
 « Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo» (n.4, art. 2423-bis);

Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente occorre che la perdita:

- **risulti da elementi certi;**
- **abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto all'ammontare;**
- **sia definitiva**

dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in

Elementi certi

- Irreperibilità del debitore;
- Chiusura dei locali
- Stati di nullatenenza o di situazioni patrimoniali incipienti;

Prove idonee

- Visure catastali;
- Documentazione analitica che attesti il mancato realizzo e il carattere definitivo della perdita;
- Protesto dei titoli di credito;
- Denuncia penale per truffa;
- Esito negativo del pignoramento
- La comunicazione di un legale che confermi l'esperimento infruttuoso delle procedure esecutive individuali o l'antieconomicità nel procedere con altri tentativi di recupero;

Elementi certi

Gli elementi certi e precisi sussistono:

a) Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali:

- **Dichiarato fallito:** la perdita è deducibile dalla data della sentenza dichiarativa;
- **Concordato preventivo:** data del decreto di ammissione alla procedura;
- **Liquidazione coatta amministrativa:** data del provvedimento che la ordina;
- **Ristrutturazione del debito:** data di omologa dell'accordo;
- **Amministrazione straordinaria:** data del decreto che la dispone.

Elementi certi

b) Crediti di modesto importo

Nel caso di crediti di modesta entità decorso un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza la perdita è deducibile.

Il credito ai sensi dei Provv. AE 2010/181850 è di importo non superiore a 5.000 euro per le imprese più rilevanti e a 2.500 euro per le altre.

c) Cessione del credito.

Nel caso di cessione pro soluto l'eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibili.

La Cassazione (n. 7555, n. 14568, n. 15563, n. 13916, n. 13181) ha comunque richiesto:

- la prova della ricorrenza di elementi certi;
- l'effettiva inesigibilità del credito al momento della sua cessione
- la convenienza a cedere lo stesso ovvero l'esistenza di procedure concorsuali in atto.

Elementi certi

d) Transazione

La transazione è un accordo tra le parti per evitare azioni esecutive e dirimere alcune contestazioni che impone la rinuncia a ciascuno a una parte delle proprie presunte ragioni. Non si tratta, dunque, di una decisione unilaterale del creditore per questo l'amministrazione finanziaria ha legittimato la deduzione del differenziale senza richiedere la dimostrazione degli elementi certi e precisi.

e) Rinuncia del credito

A volte il creditore ritiene opportuno rinunciare all'incasso di un credito per mantenere attivo il rapporto con il cliente. La rinuncia è vista con diffidenza dall'amministrazione, ma se si riesce a dimostrare che il mancato incasso del credito risponde ad una precisa logica economica, ossia che consente di ottenere un risultato migliore rispetto all'attivazione di procedure, la deduzione della perdita è ammessa.

Immobilizzazioni immateriali

Sito internet, equiparato alla creazione di un software applicativo se i costi sostenuti non esauriscono la loro utilità nell'esercizio, vanno classificati in B.1.3 «Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno».

Banner, le spese relative alla creazione di un banner avente lo scopo di pubblicizzare un prodotto o un marchio, possono essere comprese tra le spese di pubblicità e propaganda.

Dominio, in quanto nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web, può essere acquisito esclusivamente in concessione per l'utilizzazione. Le spese sostenute per l'acquisto vanno capitalizzate alla voce B.1.4 e ammortizzate come concessioni, licenze e simili. Tutte le altre spese sostenute in vista dell'acquisizione del dominio devono essere considerate costi pluriennali.

L'aggiornamento dei Principi Contabili La prima applicazione a loro completamento

Obiettivo

- a) migliorare la struttura per facilitare la lettura, e le integrazioni per gli aggiornamenti futuri;
- b) focalizzare i contenuti su profili prettamente contabili;
- c) utilizzare un format più allineato con quello degli IAS/IFRS;
- d) dare prevalenza alla sostanza sulla forma;
- e) riallineare il comportamento civilistico a quello fiscale
 - 1) abstract;
 - 2) ambito di applicazione;
 - 3) principali definizioni;
 - 4) classificazioni;
 - 5) rilevazioni iniziali;
 - 6) Valutazioni e rilevazioni successive;
 - 7) Eventuali sezioni contenenti «fattispecie particolari»;
 - 8) Informazioni da produrre in «nota integrativa»;
 - 9) «appendici» contenenti i riferimenti normativi.

L'aggiornamento OIC

1) Set 23 dicembre 2012

- OIC 16, Immobilizzazioni materiali
- OIC 18, Ratei e Risconti
- OIC 19- I fondi per rischi ed oneri- Il TFR
- OIC 19- I Debiti
- OIC 29- Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni errori eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In consultazione fino al 30 giugno 2012

2) Set 27 aprile 2012

- OIC 13, Le rimanenze di magazzino
- OIC 14, Disponibilità liquide
- OIC 15, I crediti
- OIC 20, I titoli di debito

In consultazione fino al 31 ottobre 2012

L'aggiornamento OIC

3) Set 6 dicembre 2012

- OIC 21, Partecipazioni
- OIC 22, Conti d'ordine
- OIC 23, Lavori in corso su ordinazione

Osservazioni entro 31 maggio 2013

4) 12 febbraio 2013

- OIC 24, Le immobilizzazioni immateriali

Osservazioni entro il 30 luglio 2013

L'aggiornamento dei Principi Contabili.

OIC 16, Immobilizzazioni materiali

a) Specificare nello schema di SP, le immobilizzazioni «destinate alla vendita», con l'espressione «di cui destinate alle vendite» se:

Vendibili alle condizioni attuali senza modifiche tali da differire l'alienazione;
La vendita è altamente probabile;
L'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine

b) Sono riformulate le disposizioni in materia di svalutazione durevole, fornendo specifiche in merito al valore di mercato e i metodi per calcolare il valore;

c) Relativamente all'ammortamento si chiarisce il «component Approach» e si definisce che l'ammortamento si interrompe quando il valore residuo diviene pari al valore contabile del cespite

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 18, Ratei e risconti

Viene ampliata la casistica delle operazioni che non danno origine a ratei e risconti poiché la competenza dei relativi costi o ricavi matura per intero nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio.

E precisamente:

- crediti/debiti per fatture da emettere e ricevere;
- Interessi attivi/passivi non ancora accreditati/addebitati, maturati su depositi e c/c bancari a fine esercizio;
- Debiti verso agenti per provvigioni;
- Debiti per utenze scadute alla data del bilancio le cui bollette vengono emesse nell'esercizio successivo;
- Crediti per premi da ricevere da fornitori;

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 19, Fondi per rischi ed oneri e TFR

- a) Migliorata la disciplina dei requisiti per l'iscrizione in bilancio dei fondi;
- b) Si elimina la possibilità dell'attualizzazione dei fondi per oneri al fine di tener conto dell'inflazione;
- c) Sono introdotte disposizioni relative:
 - Alla rilevazione dei fondi per resi su prodotti;
 - Alla rilevazione dei fondi recupero ambientale;
 - All'utilizzo dei fondi e dei fondi eccedenti
- d) Le disposizioni riguardanti il TFR sono state modificate per tener conto delle modifiche legge 296/2006

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 19, Debiti

- a) Nuove disposizioni per lo scorporo degli interessi;
- b) Disciplinata **D.3), Debiti verso soci per finanziamenti e D.11) Debiti verso controllanti**;
- a) Sono state introdotte specifiche previsioni circa:
 - Trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate;
 - Debiti soggetti a condizione sospensiva;
 - Prestiti obbligazionari subordinati;
 - Debiti per associazioni in partecipazione

L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 29, Cambiamenti di Principi Contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

- a) La disciplina è riformulata limitando l'applicazione del metodo prospettico
- b) La disciplina relativa agli errori prevede uniformità di trattamento eliminando la distinzione fra «errori determinanti» ed «errori non determinanti»;
- c) La trattazione degli eventi successivi è ampliata con l'obiettivo di trattare in modo più esaustivo la possibilità che tali eventi possano comportare un problema di continuità aziendale.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

49

L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 13, Rimanenze di Magazzino

Il **valore di prima rilevazione** delle rimanenze è costituito dalla somma dei costi sostenuti per ottenere la proprietà del bene nel loro attuale sito e condizione ed in particolare il **costo d'acquisto** per le rimanenze di fattori ovvero il costo di fabbricazione per le rimanenze di **produzione**.

OIC 13 aggiornato dopo aver illustrato i metodi di determinazione del costo delle rimanenze (Fifo, Lifo, CMP) sottolinea che la valutazione delle rimanenze al minore tra costo e mercato deve effettuarsi **voce per voce al fine di eliminare dal magazzino i costi irrecuperabili**.

OIC 13 riconosce possibilità di **capitalizzare gli oneri finanziari** (sia specifici che generici) in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, a condizione che l'orizzonte temporale sia significativo.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

50

L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 13, Rimanenze di Magazzino

Descrizione dettagliata del **metodo del prezzo al dettaglio** che se correttamente applicato, costituisce una modalità accettabile di calcolo del costo medio delle rimanenze.

L'applicazione comporta la necessità di adottare la seguente procedura:

- raggruppare le merci per categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico, data dalla differenza tra costo di acquisto e prezzo di vendita;
- rilevare le entrate e le uscite di magazzino a valori con l'effetto che le uscite devono essere indicate « a ricavo» (prezzo di vendita) e le entrate sia «a costo» che « a ricavo» in modo da permettere l'individuazione del ricarico.
- modificare la valorizzazione « a ricavo» tutte le volte in cui cambia il prezzo di vendita;
- determinare, a fine esercizio, il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita attraverso la sottrazione dal valore complessivo del magazzino « a ricavo» dei ricavi effettivamente realizzati.
- Calcolare il costo delle rimanenze finali sottraendo dal valore delle rimanenze (valutate al prezzo di vendita) la percentuale di ricarico.

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 13, Rimanenze di Magazzino

E' previsto che i beni oggetto della **vendita con riserva di proprietà**, debbano includersi nelle rimanenze al momento del trasferimento dei rischi: nella normalità dei casi invece, i beni devono essere iscritti nelle rimanenze al momento del passaggio di proprietà.

Ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio, relativi all'acquisto di beni materiali, devono essere portati in diminuzione del costo degli stessi, per sospendere i costi effettivamente sostenuti al netto dei contributi ricevuti

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 14, Disponibilità Liquide

Novità è l'introduzione della disciplina organica del **cash pooling**, modalità di gestione accentrata della Tesoreria utilizzata nei gruppi societari.

La disciplina prevede che nei bilanci delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune vada classificata tra i crediti (o i debiti) verso la società pooler

Nel bilancio della società che gestisce il fondo comune, la classificazione del saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling.

L'aggiornamento dei Principi Contabili. OIC 15, Disponibilità Liquide

Attualizzazione dei crediti. Bisogna scorporare dai ricavi misuranti crediti commerciali a medio-lungo termine che non siano produttivi di interessi oppure che lo siano in misura ragionevolmente contenuta gli interessi passivi impliciti. Il ricavo deve essere rettificato attraverso un **risconto passivo** da ripartirsi sulla base della durata del credito.

Per i crediti di natura finanziaria a M/L termine, non essendoci un ricavo da rettificare è previsto che siano rilevati al loro valore nominale senza procedere attualizzazione. Tuttavia, ove rilevante, la componente finanziaria calcolata come differenza tra il valore nominale del credito ed il valore attuale dei flussi finanziari derivanti dal credito, va esposta in NI.

Per le vendite rateali con riserva di proprietà, l'iscrizione del ricavo della vendita deve avvenire all'atto della consegna del bene, ciò in quanto è da quel momento che avviene il trasferimento sostanziale (art. 2423-bis c.c.) dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà.

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 20, Titoli di debito**

Attuale OIC 20 Titoli e Partecipazione
Attuale OIC 21, Metodo PN
Nuovo OIC 20, Titoli di debito
Nuovo OIC 21, Partecipazioni

Il metodo PN sarà trattato in uno specifico principio contabile

E' stata riformulata la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, per meglio allinearsi con le disposizioni civilistiche. Secondo nuovo OIC 20 il trasferimento è rilevato secondo l'applicazione del criterio valutativo dei **portafogli di provenienza**.

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 20, Titoli di debito**

Il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti deve essere rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. Il documento precisa però che il valore così determinato è oggetto di confronto con il valore desumibile dall'andamento di mercato in quanto la partecipazione è destinata alla negoziazione.

Il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ed il valore di mercato. E' stabilito che per evitare compensazioni fra partite, ai fini del calcolo delle plus e minus da realizzo non si deve tener conto delle spese di cessione.

E' stabilito che gli **utili/perdite** che derivano dalla negoziazione dei titoli immobilizzati prima della scadenza debbano necessariamente essere considerati **componenti straordinari di reddito**.

Viene introdotta la disciplina specifica per i titoli strutturati che prevede lo scorporo della componente derivata

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 21, Partecipazioni**

Ha riformulato la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione secondo cui il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.

Il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti va rilevato in base al costo eventualmente rettificato per perdite durevoli di valore. Il documento precisa però che il valore così determinato è oggetto di confronto con il valore desumibile dall'andamento di mercato in quanto la partecipazione è destinata alla negoziazione.

Nel caso di cessione di partecipazione gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni immobilizzate devono essere considerate componenti straordinarie di reddito (E.20 o E21). Tale indicazione in quanto il realizzo di titoli o di partecipazioni immobilizzati costituisce un evento estraneo all'attività ordinaria dell'impresa, in quanto gli stessi sono detenuti per fini di investimento duraturo.

OIC 21 modifica trattamento contabile dei diritti di opzione e introduce una specifica disciplina per la contabilizzazione dei dividendi sotto forma di azioni proprie.

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 22, Conti d'ordine**

Ridefinite le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni di terzi presso la società, beni della società presso di terzi, garanzia personale e garanzia reale.

Sono stati esclusi dai conti d'ordine i conti relativi ai patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare (OIC 2) e ai derivati (OIC 3) che sono trattati in una specifica disciplina.

Riformulata la disciplina degli impegni da riportare in calce allo SP. E' stato sottolineato che per favorire la chiarezza ed intellegibilità non sono da riportare in calce allo SP gli impegni di importo modesto e quelli che connotano in via ordinaria l'attività principale dell'impresa oppure gli impegni riconducibili all'esistenza di contratti di lavoro subordinati o consulenze aventi durata pluriennale

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 23, Lavori in corso su ordinazione**

Sono state **stralciate le commesse in valuta estera** (rientreranno nell'OIC 26);

Vengono dettagliati i **requisiti** per applicare il **criterio della percentuale di completamento**:

- esistenza di un contratto vincolante tra le parti;
- risultato della commessa stimato attendibilmente;
- diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l'esecuzione dei lavori;
- non vi sono incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere le proprie obbligazioni.

In caso di commesse di durata ultrannuale è preferibile usare il criterio della percentuale di completamento se soddisfatte determinate condizioni; in caso contrario va applicato il criterio della commessa completata.

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 23, Lavori in corso su ordinazione**

Nel caso di commesse di breve termine è possibile applicare o il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento.

Viene precisato quali sono «**le altre tipologie di costi di commessa**» in particolare con riferimento ai costi per l'acquisizione di una commessa e i costi pre-operativi.

E' **eliminata l'opzione che prevedeva l'iscrizione delle perdite probabili** per il completamento dei lavori dell'iscrizione tra i fondi rischi

**L'aggiornamento dei Principi Contabili.
OIC 24, Immobilizzazioni immateriali**

Svalutazioni per perdite durevoli di valore, OIC ha ritenuto opportuno stralciare questa disciplina in quanto sta predisponendo un modello di impairment test in linea con gli standard internazionali ma «semplificato» in alcune condizioni.

Avviamento, ridefinita la definizione di ammortamento e previsto che il periodo di ammortamento si effettui in 5 anni e che tale limite può essere superato solo se adeguatamente supportato da analisi economico-tecniche, e comunque non oltre i 10 anni.

Costi straordinari di riduzione del personale, è stato spiegato che i costi di addestramento e di qualificazione del personale sono capitalizzati (in quanto considerati un investimento sugli attuali fattori produttivi). Viceversa i costi di riduzione del personale sono spesati perché non rispettano questi requisiti

Marchi, previsto ammortamento in 10 anni in linea con la durata di tutela legale.

Eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali in quanto considerati beni materiali anziché immateriali
